



già archiviato
CANNOLI

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

0420



**ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)**

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0009506 - 21/01/2014 - USCITA

C.A. SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA VERONICA NICOTRA

VIA DEI PREFETTI, 61

00186 ROMA

e, per conoscenza:

DIPARTIMENTO IMPRESA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA
APPROVVIGIONAMENTI E
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

SEDE

OGGETTO: collaborazione in materia di recenti normative sulla pubblicazione dei prezzi dei carburanti (art. 51 L. 99/2009 – DM 17 gennaio 2013)

L'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti*) ha introdotto l'obbligo per chiunque eserciti attività di distribuzione dei carburanti di comunicare a questo Ministero, a fini di pubblicazione, il prezzo effettivamente praticato per ogni tipologia di carburante venduto. Come diversi altri paesi europei (da ultimo ad esempio la Germania), la possibilità di consultare on-line i prezzi praticati dei carburanti consente al consumatore di effettuare una scelta più consapevole e, dall'altro lato, può stimolare maggiormente la concorrenza con benefici ulteriori per i consumatori e maggiore efficienza del mercato.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5309 – fax +39 06 4821706
e-mail dgmercato.segreteria@mise.gov.it
www.mise.gov.it



La norma stabilisce altresì (art. 51 comma 3) che in caso di omissione della comunicazione del prezzo o di comunicazione di un prezzo inferiore a quello praticato si applichino le sanzioni previste dall'art. 22 comma 3 del d.lgs. 114/98. Quest'ultimo decreto legislativo, come noto, attribuisce ai Sindaci (art. 22 comma 7) la competenza per quel che riguarda l'accertamento della violazione e l'applicazione della sanzione, nonché l'incasso dei proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Pertanto, anche in qualità di Garante per la sorveglianza dei prezzi, si ritiene opportuno fornire a codesta Associazione le informazioni relativamente all'obbligo in questione e all'attività di controllo in capo ai Comuni indicate dalla medesima norma, con preghiera di diffondere a tutti gli enti in questione la nota in allegato.

Con l'occasione inoltre, si suggeriscono di seguito alcune ipotesi di collaborazione con codesta Associazione che potrebbero essere eventualmente oggetto di un successivo incontro *ad hoc*.

Accanto alla già accennata verifica da parte dei Comuni della registrazione da parte di tutti gli impianti presenti sul proprio territorio e del corretto adempimento dell'obbligo da parte dei gestori, potrebbero esserci diversi altri ambiti di collaborazione, tra i quali si accenna ad alcuni in particolare:

Innanzitutto, le informazioni raccolte sui prezzi dei carburanti in modo capillare sul territorio possono costituire una raccolta di informazioni utile per gli stessi Comuni, ai quali il Ministero potrebbe fornire, secondo modalità operative da individuare, un accesso completo ai dati raccolti per finalità di riutilizzo da parte dei singoli Comuni per informazioni e servizi resi ai cittadini, ad esempio, in più ampi progetti di "*smart cities*", per studi sul territorio, per necessità di controlli ecc.

Un proposito non secondario, inoltre, sta nel fatto che quella realizzata fino ad ora in attuazione dell'obbligo di comunicazione dei prezzi sta costituendo una prima fase di una più strutturata anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, come indicato nelle norme inserite nel disegno di legge presentato dal Ministro dello sviluppo economico al Consiglio dei Ministri il 13 dicembre u.s. e, pertanto, l'avvio della collaborazione potrebbe essere un banco di



prova per future sinergie in ambito di mappatura degli impianti. A questo fine, ad esempio, potrebbe risultare utile la collaborazione per l'individuazione dell'esatta ubicazione degli impianti (geolocalizzazione) per far sì che gli strumenti informatici di consultazione non si limitino al sito *web* già funzionante, ma possano essere anche strumenti da utilizzare in mobilità (il Ministero sta approntando, a questo proposito, un'App per *smartphone*, ma anche eventuali soggetti terzi potrebbero riutilizzare i dati raccolti).

Si ritiene, in conclusione, che diverse sinergie potrebbero essere innescate mediante un approfondimento di quanto sopra esposto e, pertanto, ringraziando per l'attenzione si rimane a disposizione per ogni eventuale seguito.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
e
GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI

(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione V – Monitoraggio dei prezzi

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI AL MINISTERO A FINI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI (L. 99/2009 ART. 51) – INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DA PARTE DEI COMUNI

L'art. 51 della legge 99/2009 stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti dei carburanti di comunicare i prezzi al Ministero a fini di pubblicazione. Il Ministero ha avviato la raccolta dei prezzi e la loro pubblicazione on-line tramite un'apposita piattaforma web la cui consultazione consente di conoscere in tempo reale i prezzi praticati presso i punti vendita sul territorio nazionale con il conseguente beneficio di una maggiore trasparenza del mercato e per i consumatori di poter scegliere il punto vendita preferito.

La norma stabilisce altresì (art. 51 comma 3) che in caso di omissione della comunicazione del prezzo o di comunicazione di un prezzo inferiore a quello praticato si applichino le sanzioni previste dall'art. 22 comma 3 del d.lgs. 114/98. Quest'ultimo decreto legislativo, come noto, attribuisce ai Sindaci (art. 22 comma 7) la competenza per quel che riguarda l'accertamento della violazione e l'applicazione della sanzione, nonché l'incasso dei proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

La successiva normativa attuativa dell'art. 51 L. 99/2009 (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013, pubblicato nella GU del 15 marzo 2013, N. 63) ha definito le modalità operative per l'attuazione di questo obbligo che è ormai in vigore dal 16 settembre 2013 per tutti gli impianti situati sull'intero territorio nazionale. L'applicativo web per la consultazione e la comunicazione dei prezzi è accessibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it>.

Ad oggi sono registrati più di 16.100 impianti (che dipendono da più di 12.000 imprese), ma come è noto, il numero degli impianti del nostro Paese, pur se solo stimato, si aggira tra i 23 e i



24.000 e si verifica ancora una parziale evasione dell'obbligo, nonostante la collaborazione avviata con i vari soggetti interessati (compagnie, retisti, gestori), l'informazione diramata tramite il sito *web* e la stampa specializzata e, da ultimo, tramite un'informazione mirata ad un elenco di imprese risultato dall'incrocio tra il Registro imprese (imprese che presentano codice di attività 47.30.00) e quelle che risultavano già accreditate.

Al riguardo, si ritiene opportuno che nell'ambito dei controlli di *routine* dei Comuni sia inserita la verifica dell'adempimento a tale obbligo di comunicazione (concentrando in questa fase i controlli prioritariamente sulla circostanza che l'impianto sia registrato sul sito internet dell'Osservatorio prezzi e, in tal caso, che i prezzi esposti siano pari o inferiori a quelli presenti sul predetto sito), soprattutto per garantire il completamento della mappatura degli impianti per i quali raccogliere le comunicazioni.

Ad ogni buon fine, si ricorda in breve che, sulla base della normativa sopra menzionata, la comunicazione dei prezzi deve avvenire:

- **per ogni tipologia di carburante** (l'obbligo va assolto per tutti i carburanti di base; per i carburanti speciali – che avendo il medesimo codice doganale del carburante di base sono per comodità considerati appartenenti alla medesima tipologia – la comunicazione è raccomandata, ma comunque volontaria);
- **per almeno una modalità di servizio**, che se presente e attiva negli orari di apertura dell'impianto, deve essere quella self;
- **da effettuarsi immediatamente nel caso di variazioni in aumento del prezzo, ed almeno entro l'ottavo giorno in caso di stabilità o diminuzione dei prezzi.**
- **I carburanti o le modalità di servizio per i quali vengono comunicati i prezzi su base volontaria devono avere le stesse scadenze di aggiornamento di quelli obbligatori.**

Si ritiene che un monitoraggio da parte dei Comuni dell'adempimento dell'obbligo in questione possa contribuire a rendere ai consumatori un servizio di consultazione dei prezzi dei carburanti efficace per quel che riguarda il puntuale e tempestivo aggiornamento delle comunicazioni e, quindi, contribuire alla buona riuscita dell'iniziativa di trasparenza del mercato sottesa dalla norma a monte.



Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile consultare il sito <https://carburanti.mise.gov.it> o eventualmente prendere contatti con l'ufficio competente di questa Direzione generale: Divisione V – Monitoraggio dei prezzi – Dirigente Orietta Maizza – e-mail: orietta.maizza@mise.gov.it .

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

